

## STATO-APPARATO

RETROATTIVITÀ:	<p>efficacia di una norma giuridica che si esplica all'indietro nel tempo nei confronti di rapporti e situazioni verificatisi anteriormente alla sua emanazione. Il divieto di retroattività è sancito solo da legge ordinaria → tassativo per i regolamenti; derogabile dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge.</p> <p>In <u>materia penale</u> il principio di irretroattività è costituzionalizzato e quindi <u>inderogabile dalla legge</u> (art. 25 C.: <i>nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso</i>).</p> <p>L'<u>annullamento</u> di atti ha <u>sempre effetto retroattivo</u> a differenza dell'abrogazione di atti. L'effetto di una sentenza della Corte Costituzionale è rapportabile a quello abrogativo, perché dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza una certa legge, o norma di legge, che è stata impugnata cessa di avere efficacia. Tuttavia la sentenza deve avere un parziale effetto retroattivo: deve almeno estendersi dentro il processo dal quale è partita la questione di legittimità costituzionale e fino ai rapporti esauriti, alle sentenze passate in giudicato.</p> <p><b>N.B.:</b> il rapporto non si chiude solo quando viene chiuso dalla Cassazione che rende definitiva una sentenza. Se una parte accetta la sentenza e non propone appello nel termine che le è dato il rapporto si chiude.</p>
----------------	---

## GERARCHIA DELLE FONTI (N.B.: vedi indice iniziale del cod. costituz.)

FONTE DEL DIRITTO:	atti e fatti dai quali hanno origine le norme giuridiche (dir. ogg.), individuando nelle <u>fonti-atto</u> il diritto scritto e nelle <u>fonti-fatto</u> il diritto non scritto o consuetudinario.
FONTE SUBPRIMARIA:	fonte di grado inferiore alla legge che regola materie indifferenti per la legge e quindi crea diritto oggettivo <u>nuovo</u> .
FONTE SECONDARIA:	fonte di grado inferiore alla legge che regola materie (nei dettagli di attuazione) già regolate dalla legge e dagli atti avente forza di legge.

## FONTE COSTITUZIONALI

COSTITUZIONE:	insieme di regole che caratterizzano uno Stato in un determinato momento storico (essa può essere ideale/materiale; scritta/orale). È la legge suprema dello Stato.
LEGGE COSTITUZIONALE:	<p>legge che, nella gerarchia delle fonti legislative, ha la stessa posizione della Costituzione, valendo a integrarla in materie dalla stessa non disciplinate. Deve essere deliberata con una speciale procedura, procedura aggravata di revisione costituzionale, prevista dall'art. 138 C. La Costituzione prevede che siano approvati con legge costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (<u>art.116 C.</u>)</li><li>• NORMATIVA RIGUARDANTE<ul style="list-style-type: none"><li>▪ CONDIZIONI</li><li>▪ FORME</li><li>▪ TERMINI</li></ul></li></ul> <p>DI PROPONIBILITÀ DEI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE COSTITUZ. (<u>art. 137 C.</u>).</p>

LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

## GIUDIZI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SULLE LEGGI E SUGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PROCESSO IN VIA INCIDENTALE: il giudizio di legittimità costituzionale espresso dalla Corte Costituzionale per conflitti di competenza segue un processo in via incidentale in tutti gli altri casi esclusi dal processo in via principale. Il processo in via incidentale deve avere queste caratteristiche:

- **Oggetto del giudizio di costituzionalità** sono
  - LEGGI (fonte primaria)
  - LEGGI COSTITUZIONALI sotto l'aspetto
    - Sostanziale
    - Formale
  - LEGGI-PROVVEDIMENTO
  - ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
  - REGOLAMENTI DI NATURA PRIMARIA
  - LEGGI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA COSTITUZIONE
  - DECRETI-LEGGE sotto l'aspetto
    - Sostanziale
    - Formale
    - Eccesso di potere
  - LEGGI DI DELEGAZIONE sotto l'aspetto di
    - Invalidità
  - LEGGI DELEGATE ( = DECRETI LEGISLATIVI) perché violano i limiti posti dalla legge di delegazione
  - REGOLAMENTI PARLAMENTARI sotto l'aspetto
    - Formale
- **Necessità di relazione ad un caso specifico.**
- **La questione deve venire sollevata/rilevata d'ufficio davanti a**
  - GIUDICE COMUNE
  - GIUDICE ORDINARIO
  - GIUDICE AMMINISTRATIVO**cui davanti pende un processo.**

**N.B.:** Quindi **NO** davanti a

- GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE
- PUBBLICO MINISTERO NELLE CAUSE PENALI

Quindi **SI'** davanti a

- CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO
- CORTE DEI CONTI IN SEDE DI PARIFICAZIONE DI BILANCIO

- La Corte Costituz. verifica la presenza della rilevanza.
- Se l'infondatezza o l'inammissibilità è evidente allora la Corte pronuncia un giudizio con un'ordinanza di manifesta infondatezza o inammissibilità.

Il procedimento è il seguente

1. Il giudice *a quo* valuta la rilevanza della questione per la decisione.
2. Il giudice deliba se riscontra la questione NON manifestamente infondata (→ esiste il dubbio di legittimità costituz.).
3. Il giudice rinvia gli atti alla Corte Costituz. con un'ORDINANZA MOTIVATA (in cui si specificano quali le norme incostituzionali rispetto a quali norme della Costituz.).
4. L'ordinanza viene notificata
  - alle PARTI
  - al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5. L'ordinanza viene comunicata ai Presidenti delle Camere.

6. L'ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
7. Esame della Corte Costituzionale.
8. Sentenza della Corte Costituzionale.

RILEVANZA DI UNA QUESTIONE:	una questione è rilevante se il giudizio finale che il giudice deve pronunciare dipende da come viene risolta preventivamente la questione stessa.
DELIBAZIONE:	il merito della questione di costituzionalità deve essere semplicemente valutato, <u>senza approfondimenti</u> , da parte del giudice <i>a quo</i> .
SENTENZA:	atto giurisdizionale del processo civile e penale a contenuto decisorio.
ORDINANZA:	pronuncia che chiude il giudizio della Corte Costituzionale: il giudizio però riguarda il difetto di requisiti di proposizione. L'ordinanza ha contenuto ordinatorio.
SENTENZA DI ACCOGLIMENTO:	con questa sentenza (totale/parziale) la Corte Costituz. <u>elimina</u> , in tutto o in parte, dall'ordinamento la disposizione impugnata. Essa può essere anche interpretativa: la disposizione può essere interpretata in un certo modo e pertanto dichiarata incostituzionale.
SENTENZA DI RIGETTO:	con questa sentenza la Corte Costituz. accerta l'infondatezza della questione di costituzionalità e la disposizione di legge impugnata resta in vigore. Essa può essere anche interpretativa; inoltre la sentenza di rigetto non ha forza legale vincolante, poiché la disposizione impugnata <u>resta in vigore</u> .
SENTENZA INTERPRETATIVA:	la Corte Costituz. sceglie fra le varie interpretazioni la norma più esatta e coerente con la Costituzione e la fa salva (interpretativa di rigetto) oppure dichiara l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dai giudici (interpretativa di accoglimento).
SENTENZA MANIPOLATRICE:	<p>la Corte interviene sulla disposizione o sulla norma impugnata arricchendola o trasformandola e indica al giudice quale sia la norma che deve essere applicata per mantenere coerenza con la Costituzione. In questo tipo di sentenza <u>non c'è corrispondenza tra chiesto e pronunciato</u>.</p> <p>Le sentenze manipolatrici si distinguono in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SENTENZA MANIPOLATRICE ADDITIVA: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una <u>disposizione</u> nella parte in cui <u>non prevede</u> una certa <u>norma</u>, introducendo così la norma mancante.</li> <li>• SENTENZA MANIPOLATRICE SOSTITUTIVA: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione nella parte in cui <u>prevede una certa norma anziché un'altra</u> ritenuta conforme alla Costituzione, sostituendo così la norma caducata con la norma ritenuta costituzionale.</li> <li>• SENTENZA MANIPOLATRICE ADDITIVA DI PRINCIPIO: la Corte non indica quale sia la norma da applicare ma lascia che siano i giudici a fare applicazione del principio che deriva dalla dichiarazione di illegittimità.</li> </ul>
SENTENZA <i>MONITOR</i> :	si preannuncia una futura dichiarazione d'illegittimità se non verranno cambiate le norme.
DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ CONSEQUENZIALE:	<p>la Corte Costituzionale quando pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge può dichiarare per illegittimità consequenziale incostituzionali anche le <u>norme collegate</u> alla legge per la stessa <i>ratio</i> normativa (es.: legge delega e decreto legislativo = legge delegata). Questo è un esempio in cui la Corte non rispetta il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ma <u>va oltre</u>.</p> <p>Quindi alla <b>domanda d'esame</b>: la Corte rispetta il principio tra chiesto e pronunciato? Sì con delle eccezioni.</p>
PASSARE IN GIUDICATO:	il contenuto di una sentenza è divenuto irrevocabile e quindi non può più essere impugnato. La sentenza non è più soggetta a

- REGOLAMENTO DI COMPETENZA
- RICORSO PER CASSAZIONE
- REVOCAZIONE

L'autorità del giudicato presenta un

- PROFILO NEGATIVO: impedisce che lo stesso o un altro giudice possa pronunciare di nuovo nella stessa causa.
- PROFILO POSITIVO: vincola lo stesso o un altro giudice alla precedente decisione, quando questa sia dedotta come elemento della *causa petendi* di una nuova azione.

## OPPURE ANCORA:

PROCEDIMENTO DI BILANCIO: è un atto congiunto del Parlamento e del Governo.

### 1. ENTRO IL 30 GIUGNO

- Il Governo presenta al Parlamento il DPEF (documento di programmazione economico finanziaria) per definire gli obiettivi macroeconomici della legge di bilancio e della legge finanziaria.

### 2. ENTRO IL 30 SETTEMBRE

- La legge di bilancio vigente e la legge finanziaria e il bilancio programmatico vengono presentati.

### 3. ENTRO IL 15 NOVEMBRE

I provvedimenti collegati alla manovra finanziaria vengono presentati.

### 4. 31 DICEMBRE scadenza del rendiconto generale

- Viene inviato alla Ragioneria di Stato.
- Viene inviato alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione.

### 5. ENTRO IL 30 GIUGNO

- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento il rendiconto generale.

**N.B.:** il bilancio dello Stato deve rispettare i parametri del patto di stabilità.

A partire dal 1910 circa vengono costituiti numerosi enti facenti capo allo Stato (es.: BNL) → accanto allo Stato-apparato nasce e si sviluppa lo Stato-imprenditore.

A partire dal 1920 nascono le prime s.p.a. a partecipazione statale (IMI, IRI).

L'art. 41 C. afferma che l'iniziativa economica è statale e privata (sono su un piano di parità).

→ Incentivi, disincentivi (aumento tasse), avvio di grandi opere pubbliche, servizi pubblici, contingentamenti, la disciplina dei prezzi sono STRUMENTI DI POLITICA ECONOMICA per risollevare l'economia.

CONTINGENTAMENTO: limitazione fissata dallo Stato all'importazione di un prodotto o, talvolta, a fini di equilibrio e di compensazione economica (tra Paesi della UE è vietato).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: procedura volta alla liquidazione, con l'intervento di organi amministrativi, del patrimonio di imprese la cui attività riveste un interesse pubblico. Procedura che serve per tutelare il principio del risparmio (art. 47 C.).

PRIVATIZZAZIONE: indica il passaggio azionario dalla mano pubblica a quella privata.

## OPPURE ANCORA:

## SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ARTICOLI COSTITUZIONALI V.IP. PER LA F(X) GIURISDIZIONALE

- **Art. 101:** *La giustizia è amministrata in nome del popolo.*  
Come nell'art. 1 la sovranità appartiene al popolo → NON è giustizia di classe ma popolare e → uguale per tutti.  
*I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*

- **Art. 108:** Ogni giurisdizione che non dia garanzia d'indipendenza e d'imparzialità è costituzionalmente illegittima.  
*la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.*  
Ogni giurisdizione che non dia garanzia d'indipendenza e d'imparzialità è costituzionalmente illegittima.
- **Art. 102:** *La f(x) giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari.*  
*Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.*  
*Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.*  
Non si possono creare giurisdizioni speciali ma volendo si possono abolire le esistenti.
- **Art. 25:** *Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.*  
Si volle dare al cittadino la certezza del giudice che lo deve giudicare → c'è un divieto di sottrazione del cittadino al suo giudice ma anche un obbligo di legale predeterminazione del giudice demandato alla trattazione della causa.
- **Art. 103:** *I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.*  
*In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari delle FA.*
- **Art. 111:** *La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*  
*Svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.*  
*La legge ne assicura la ragionevole durata.*  
*Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.* Questo perché si vuole sottolineare la responsabilità del giudice e la garanzia della legittimità delle pronunce, in modo da permettere un controllo più profondo in sede di impugnazione.  
*Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati da qualsiasi giudice è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.*  
*Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.*  
*Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, dei giudici speciali con competenze proprie per Costituzione il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.*

#### **Tribunali militari → legge 180/1981**

- La magistratura militare è regolata dalle disposizioni valenti per i magistrati ordinari.
- Il Tribunale militare è formato da
  - 2 magistrati militari
  - 1 militare (estratto a sorte) di pari grado a quello dell'imputato
- Creazione di una Corte Militare d'Appello formata da
  - 3 magistrati estratti a sorte
  - 2 militari estratti a sorte
- Creazione di una sezione di sorveglianza presso la Corte Militare d'Appello.
- Creazione di un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto di magistrati militari, presso la Corte di Cassazione.
- Ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari.

POLIZIA DI SICUREZZA: corpo con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico detta anche Polizia di Stato

#### **OPPURE ANCORA:**

PROCEDIMENTO STATUTARIO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE: le Regioni a statuto speciale (con scopo la tutela delle minoranze linguistiche) sono

- SICILIA
- SARDEGNA
- FRIULI VENEZIA GIULIA
- TRENINO ALTO ADIGE / SÜD TIROL
- VALLE D'AOSTA / VALLÉE D'AOSTE

I loro statuti vengono approvati come segue

#### **1. PARERE DI UNA COMMISSIONE**

- 50% MEMBRI DESIGNATI DAL GOVERNO
- 50% MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO REGIONALE

(solo per la Valle d'Aosta serve il previo parere del Consiglio regionale)

#### **2. APPROVAZIONE DEL GOVERNO**

3. APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO CON LEGGE COSTITUZIONALE (la cosiddetta legge statutaria)
4. La legge statutaria può essere sottoposta a *referendum* popolare ed è impugnabile dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, entro 30 gg., per motivi di legittimità costituzionale

PROCEDIMENTO STATUTARIO REGIONALE A STATUTO ORDINARIO: gli statuti delle Regioni di diritto comune sono adottati e modificati come segue

1. PRIMA DELIBERAZIONE del Consiglio regionale
  - TRASCORRE  $\Delta t \geq 2$  MESI
2. SECONDA DELIBERAZIONE del Consiglio regionale
3. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (a MAGGIORANZA ASSOLUTA dei componenti) CON LEGGE
4. Lo statuto può essere sottoposto a *referendum* popolare se ne fanno richiesta
  - 1/50 ELETTORI
  - 1/5 COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE

Lo statuto viene promulgato se il *referendum* passa con la MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI (→ non serve *quorum* di partecipazione).

Il Governo può promuovere questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, la quale giudica solo se lo statuto è in armonia con la Costituzione. Gli statuti delle Regioni di diritto comune costituiscono una fonte primaria a competenza limitata, non derogabili da leggi statali né da leggi regionali successive.

**Armonia con la Costituzione:** deve esserci coerenza sul piano sostanziale tra le norme e i principi costituzionali

**N.B.:** per le norme statali di trasferimento delle competenze alle Regioni vedi prossimo schema riassuntivo.

**OPPURE ANCORA:**

## DEFINIZIONI VARIE

DIRITTO: insieme delle norme

- AUTORITATIVE
- ETERONOME
- ESTERIORI

Il diritto si distingue in

- DIRITTO OGGETTIVO: sistema regolatore della condotta umana che risponde alla violazione delle sue norme, in modo da attuarle coattivamente o da sostituirle al risultato cui esse tendevano il diverso risultato consistente nell'irrogazione di una sanzione.
- DIRITTO SOGGETTIVO: situazione soggettiva attiva riconosciuta e garantita all'individuo dal sistema regolatore.

**N.B.:** il diritto è un fenomeno:

AUTORITATIVO, ETERONOMO, ESTERIORE, NORMATIVO, DEONTOLOGICO, SOCIALE, DOTATO DI EFFETTIVITÀ, INESATTO, CONCRETO, DUALE.

DIRITTO COSTITUZIONALE: ramo del diritto pubblico interno che contiene i principi fondamentali di uno Stato e dei rapporti tra Stato e privati.

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA: disciplina che studia gli istituti dei settori di normazione, che si usano indicare come di diritto pubblico, che siano direttamente volti alla disciplina di eventi specificatamente economici.

NORMA GIURIDICA: giudizio ipotetico generale e astratto, dotata dei caratteri di deontologicità e coercibilità.

LEGGE QUADRO O CORNICE: provvedimento normativo che indica i criteri fondamentali in base ai quali la materia cui si riferiscono verrà successivamente regolata da altre leggi. Di rilievo sono le leggi

quadro statali in materie che secondo la Costituzione (art. 117 C) sono di competenza regionale.

DECRETO DEL P.D.R. (= d.P.R.): serve per adottare qualunque atto del Governo.

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO GOVERNATIVO: è approvato dal Consiglio dei Ministri e riveste la forma di decreto presidenziale (d.P.R.). I principali provvedimenti sono:

- DECISIONE DI RICORSO STRAORDINARIO al Presidente della Repubblica.
- ANNULLAMENTO d'ufficio o su denuncia DEGLI ATTI VIZIATI emanati da qualunque autorità amministrativa.
- NOMINA DI ALTE CARICHE DELLO STATO.

ORDINAMENTO GIURIDICO:

1. **NORMATIVISMO:** sistema normativo (→ diritto oggettivo) regolante una società.
2. **ISTITUZIONALISMO:** ente (→ corpo sociale) giuridicamente organizzato nel quale si istituzionalizza un potere indipendente e supremo.

È l'ordinamento potestale (oggi corrisponde praticamente allo Stato).

ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO: Ordinamento i cui poteri non derivano da altri soggetti.

TIPI DI ORDINAMENTO:

- ORGANIZZAZIONI SOCIALI NON GIURIDICHE (imitativi nel modello organizzativo di quello giuridico)
- ORDINAMENTI GIURIDICI: producono fenomeni giuridici
- 1. ESISTONO SOTTOSISTEMI GIURIDICI = ORDINAMENTI DERIVATI  
(istituiti e disciplinati dal sistema giuridico  
→ c'è giuridicità per comunicazione)
- ORDINAMENTI CEDUTI (lo Stato cede potere all'ordinamento)
- ORDINAMENTI RICONOSCIUTI (lo Stato riconosce le norme dell'ordinamento riconosciuto)
- 2. ESISTONO SOTTOSISTEMI NORMATIVI = ORDINAMENTI PRIVATI  
(sono le varie associazioni tra privati le cui norme NON realizzano finalità rilevanti per il sistema giuridico)
- 3. ESISTONO SOTTOSISTEMI INTERMEDI (FRA 1 E 2) = ORDINAMENTI INTERNI  
(fanno norme proprie come gli 1 ma queste valgono solo al loro interno come il 2)

ORDINAMENTI DI *CIVIL LAW*: ordinamenti di diritto scritto.

ORDINAMENTI DI *COMMON LAW*: ordinamenti di diritto non scritto.

STATO: ordinamento giuridico originario a fini generali, sovrano all'interno e all'esterno di esso (→ la capacità d'agire è limitata solo dallo Stato stesso), dotato di questi elementi:

- POPOLO
- TERRITORIO
- GOVERNO

FORMA DI STATO:


riassume il rapporto che intercorre fra popolo, territorio e governo. Essa si distingue in base al

- Rapporto GOVERNO - TERRITORIO → forma di Stato
  - UNITARIA
  - FEDERALE
  - REGIONALE
- Rapporto GOVERNANTI - GOVERNATI → forma di Stato
  - DEMOCRATICA
  - AUTORITARIA




## LA COAZIONE A DEFINIRE


### DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO



### AUTORITATIVITÀ ED ETERONOMIA DEL DIRITTO



### DIRITTO E MORALE



norma giuridica ≠ norma morale

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• esteriore, sempre!</li> <li>• richiede obbedienza</li> </ul> <p>LA SANZIONE È COERCIBILE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiede adesione interiore</li> </ul> <p>LA SANZIONE È INCOERCIBILE E DIPENDE DALL'AUTONOMIA INDIVIDUALE</p> |
|---|--|

### ERMENEUTICA, DEONTOLOGIA E POLITICA

Nell'ambito della scienza giuridica:  
 Disposizione ————— tutte le possibili interpretazioni → norma modello

Nell'ambito dell'esperienza giuridica:  
 Disposizione ————— scelta di una interpretazione → norma concreta

Entrambe le norme sono diritto oggettivo